Comune di

Novazzano

ORDINANZA COMUNALE

Videosorveglianza pubblica

2026

Il Municipio di Novazzano,

richiamati:
- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 4 lett. a), 6 e 8-15 della Legge sulla videosorveglianza pubblica del 12 giugno 2025 (LViSo);
- il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Novazzano del 2021, in particolare l'art. 8;

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

[1] La presente ordinanza completa ed esegue il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Novazzano e disciplina gli aspetti materiali e organizzativi della videosorveglianza di competenza comunale.

[2] Essa si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico comunale attuata dal Comune, dai servizi comunali o dai mandatari da esso incaricati, nei limiti del Regolamento comunale e della LViSo.

[3] Restano riservate le disposizioni della legislazione di polizia per le attività di videosorveglianza attuate dagli organi di polizia in applicazione della Legge sulla polizia (LPol) e della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol).

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

[1] La videosorveglianza è attuata quale supporto all'esecuzione delle funzioni di polizia comunale e, in modalità dissuasiva, per prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico nonché per consentire, dopo un evento concreto, la ricostruzione delle responsabilità e il perseguimento di reati o infrazioni amministrative.

[2] L'apparecchio ricollocabile di cui all'art. 3 cpv. 2 è impiegato in particolare per la tutela di aree comunali che presentano criticità temporanee o ricorrenti, quali conferimenti o depositi non autorizzati, danneggiamenti, imbrattamenti, abbandono di rifiuti e altri concreti turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico.

[3] È escluso l'impiego della videosorveglianza per il controllo generico o indiscriminato delle persone o alla ricerca di possibili infrazioni in assenza di un chiaro e concreto scopo di sorveglianza.

Art. 3 Tipologia di strumenti di videosorveglianza

[1] Il Comune dispone di impianti di videosorveglianza fissi, installati stabilmente in punti determinati del demanio pubblico e attualmente gestiti operativamente dal servizio di polizia competente.

[2] Il Comune dispone inoltre di un apparecchio autonomo di videosorveglianza ricollocabile, alimentato mediante pannello solare, che durante l'esercizio è installato in una postazione fissa e determinata. L'apparecchio può essere trasferito in un'altra postazione in funzione di specifiche e comprovate esigenze, secondo l'art. 5.

[3] Nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva non è consentita la registrazione audio né l'impiego di applicativi o strumenti informatici per il riconoscimento automatico o il tracciamento automatizzato delle persone.

Art. 4 Mandato di esecuzione della videosorveglianza

[1] Il Municipio è il titolare dell'elaborazione e vigila sulla corretta applicazione della presente ordinanza, del Regolamento comunale e della LViSo.

[2] L'esecuzione operativa della videosorveglianza mediante gli impianti fissi esistenti e l'accesso alle relative registrazioni rimangono affidati al servizio di polizia competente, secondo le competenze e le modalità vigenti.

[3] La gestione operativa dell'apparecchio ricollocabile è affidata all'Ufficio tecnico comunale. Esso cura, tramite il proprio responsabile e i collaboratori autorizzati dal Municipio, la posa e la configurazione dell'apparecchio, la verifica della sua operatività, la consultazione e, se necessario, l'estrazione delle registrazioni pertinenti nonché l'attuazione delle misure di sicurezza.

[4] Il Municipio può emanare ulteriori istruzioni operative e tecniche, nel rispetto della presente ordinanza e delle norme superiori.

Art. 5 Luoghi soggetti a videosorveglianza

[1] I luoghi soggetti a videosorveglianza sono riportati in un elenco separato, pubblicamente accessibile, tenuto e aggiornato dal Municipio.

[2] L'elenco indica almeno l'ubicazione, la tipologia dell'apparecchio e il servizio incaricato della gestione. Per l'apparecchio ricollocabile indica la postazione effettivamente in esercizio e, se del caso, il relativo periodo di impiego.

[3] Il campo di ripresa è limitato a quanto necessario per lo scopo perseguito. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi non pertinenti sono schermati mediante filtri della privacy.

Art. 6 Modalità della videosorveglianza

[1] Per gli impianti fissi comunali soggetti al Regolamento, la videosorveglianza avviene nelle modalità dissuasiva e, per quanto concerne la supervisione del traffico, osservativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dalla LViSo. Restano riservate le attività soggette alla legislazione di polizia.

[2] L'apparecchio ricollocabile è utilizzato esclusivamente in modalità dissuasiva. Le immagini sono registrate e possono essere analizzate soltanto successivamente a un evento concreto rilevante per la sicurezza o l'ordine pubblico, ai fini della ricostruzione delle responsabilità e del perseguimento di reati o infrazioni amministrative.

[3] L'apparecchio ricollocabile non è utilizzato per la visione continuativa in tempo reale delle persone presenti nell'area sorvegliata.

[4] Le persone interessate sono informate in modo adeguato della presenza della videosorveglianza mediante cartelli indicatori, possibilmente prima dell'entrata nel campo di visione e in prossimità della videocamera. L'informazione indica almeno la presenza della videocamera, il Comune di Novazzano quale titolare e la base legale della videosorveglianza.

Art. 7 Durata di conservazione e distruzione delle immagini

[1] Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 10 giorni, conformemente al Regolamento comunale.

[2] È riservata la conservazione di una copia delle registrazioni necessarie in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino alla conclusione della stessa.

[3] Scaduto il periodo di conservazione, le registrazioni sono cancellate in modo automatico e definitivo mediante sistemi idonei a garantirne l'irrecuperabilità.

Art. 8 Diritti di accesso ai dati

[1] L'accesso alle registrazioni degli impianti fissi esistenti rimane riservato al personale del servizio di polizia competente autorizzato secondo le disposizioni vigenti.

[2] L'accesso alle registrazioni dell'apparecchio ricollocabile è consentito esclusivamente al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e ai collaboratori comunali espressamente designati dal Municipio, nella misura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti.

[3] La consultazione delle registrazioni dell'apparecchio ricollocabile è ammessa soltanto in relazione a un evento concreto riconducibile agli scopi della videosorveglianza. L'eventuale estrazione è limitata alle sequenze pertinenti.

[4] I membri del Municipio possono accedere alle registrazioni unicamente quando ciò sia necessario per una specifica procedura di competenza municipale che richieda la visione delle immagini ai fini dell'accertamento dei fatti.

[5] La trasmissione delle registrazioni a terzi è esclusa, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento comunale, in particolare quando le immagini sono necessarie a titolo di prova nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo.

Art. 9 Misure di sicurezza

[1] Gli accessi alle registrazioni sono protetti mediante credenziali personali, disponibili unicamente al personale autorizzato. L'uso di credenziali condivise è escluso.

[2] Gli accessi e le operazioni rilevanti sulle registrazioni sono giornalizzati in modo da consentire la ricostruzione degli eventi e delle responsabilità connesse a eventuali abusi dei dati.

[3] I dati sono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate allo stato della tecnica e al rischio, atte a garantirne l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità e a prevenirne la perdita, l'abuso, il danneggiamento o l'accesso non autorizzato.

[4] Le autorizzazioni di accesso e l'adeguatezza delle misure di sicurezza sono riesaminate periodicamente. Il Municipio verifica altresì periodicamente la necessità e la proporzionalità delle singole misure di videosorveglianza.

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore

[1] Per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applicano il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Novazzano, la LViSo, la LPDP e le altre disposizioni applicabili.

[2] La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con Risoluzione municipale n. 3'308 del 28 settembre 2026.

[3] Essa è pubblicata all'albo comunale per il periodo di 30 giorni previsto dall'art. 192 cpv. 2 LOC, dal 2 ottobre 2026 al 2 novembre 2026.

[4] La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: (S.Bernasconi) Il Segretario: (A. Sala)

COMUNE DI NOVAZZANO